

*** * * COPIA * * ***

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Comuni di: Barumini - Collinas - Furti - Genuri - Gesturi - Lasplassas -

Lunamatrona - Pauli Arborei - Sanluri - Segariu - Setzu - Siddi - Tuili

Turri - Ussaramanna - Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI "MARMILLA"

N° 60 del 19/09/2018

OGGETTO: Incentivi alla progettazione - Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Approvazione.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno diciannove, del mese di **Settembre**, alle ore 17.30, nella sala riunioni dell'**Unione**, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
Celestino Pitzalis	X	
Urpi Alberto		X
Sideri Marco		X
Lilliu Emanuele		X
Merici Alessandro		X
Cadeddu Emanuela	X	
Pilloni Daniela	X	

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.

Il Presidente, Celestino Pitzalis, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA

Visto l'articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. che testualmente dispone:

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la

realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini

formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Considerato che in tale sede non è stato possibile affrontare la tematica relativa alla incentivazione riguardante la lettera k) dell'art. 5 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, relativa agli incentivi per la progettazione di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che si autorizzava il Presidente della delegazione trattante a sottoscrivere il contratto collettivo integrativo decentrato relativo agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del personale dipendente relativo ad appalti di lavori, servizi e forniture ex articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Considerato che con il presente provvedimento si intende approvare il suddetto regolamento, sottoscritto dalle parti in data 19/09/2018;

Considerato, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*) che dispone testualmente:

Articolo 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statuarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme stradali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. **di approvare** il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, costituito da n. 16 articoli, così come sottoscritto dalle parti in sede di contrattazione decentrata nella seduta del 19/09/2018 il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di trasmettere** copia del presente provvedimento ai responsabili di servizio interessati.

Infine, con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole

- Servizio Amministrativo - Affari generali
- Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
- Servizio Tecnico-Settore Ambiente
- Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Ing. Valerio Porcu

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu

N. 745 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Unione con n. di registro 745 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 05.10.2018 al 20.10.2018.

IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Sogos